



TESTO UNICO INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Art. 175

Falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione

Gli amministratori e i soci responsabili della revisione contabile della società di revisione che nelle relazioni, o in altre comunicazioni relative alla società assoggettata a revisione attestano il falso o espongono fatti non rispondenti al vero o nascondono, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a lire venti milioni.

Versione in vigore dal 26 marzo 1998 secondo Normattiva, non più in vigore dal 16 aprile 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico intermediazione finanziaria
Estremi	Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Parte	V — Sanzioni
Titolo	I — Sanzioni penali
Capo	III — Revisione contabile
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-intermediazione-finanziaria/art-175-falsita-nelle-relazioni-o-comunicazioni-della-societa-di-revisione/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it